



Bruxelles, 8.3.2016
COM(2016) 123 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

**che modifica il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio per quanto riguarda determinate
possibilità di pesca**

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che modifica il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

1. L'allegato IA del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

- a) la tabella sulle possibilità di pesca per il cicerello nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Cicerello	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV(1)
	<i>Ammodytes spp.</i>		
Danimarca	74 727 ⁽²⁾	TAC analitico	
Regno Unito	1 634 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	114 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Svezia	2 744 ⁽²⁾		
Unione	79 219		

TAC 79 219

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda, merlano e sgombro possono essere imputate fino al 2% del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9% in totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	4 717	4 717	59 428	5 659	0	206	0
Regno Unito	103	103	1 299	124	0	5	0
Germania	7	7	91	9	0	0	0
Svezia	173	173	2 182	208	0	8	0
Unione	5 000	5 000	63 000	6 000	0	219	0
Totale	5 000	5 000	63 000	6 000	0	219	0

- b) la tabella sulle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Melù	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali
---------	------	-------	--

<i>Micromesistius poutassou</i>		delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	31 704	⁽³⁾ TAC analitico
Germania	12 327	⁽³⁾
Spagna	26 878	⁽²⁾ ⁽³⁾
Francia	22 063	⁽³⁾
Irlanda	24 550	⁽³⁾
Paesi Bassi	38 659	⁽³⁾
Portogallo	2 497	⁽²⁾ ⁽³⁾
Svezia	7 842	⁽³⁾
Regno Unito	41 137	⁽³⁾
Unione	207 657	⁽¹⁾ ⁽³⁾
Norvegia	75 000	
Isole Færøer	9 000	

TAC Non pertinente

(1) Condizione speciale: dai contingenti dell'Unione nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1 (WHB/* NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

149 506

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona COPACE 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(3) Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F): 9,2%.

c) la tabella sulle possibilità di pesca per la molva nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Molva	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
	<i>Molva molva</i>		
Belgio	9		TAC analitico
Danimarca	1 164		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Germania	33		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	13		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	104		
Unione	1 325		
TAC	Non pertinente		

d) la tabella sulle possibilità di pesca per "altre specie" nelle acque norvegesi della zona IV è sostituita dalla seguente:

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	46	TAC precauzionale	
Danimarca	4 250		
Germania	479		
Francia	197		
Paesi Bassi	340		
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾		
Regno Unito	3 188		
Unione	8 500 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

(1) Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2) Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

e) la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k è sostituita dalla seguente:

Specie:	Razze	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k
	<i>Rajiformes</i>		(SRX/67AKXD)
Belgio	725	(1) (2) (3)(4)	TAC precauzionale
Estonia	4	(1) (2) (3)(4)	Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
Francia	3 255	(1) (2) (3)(4)	
Germania	10	(1) (2) (3)(4)	
Irlanda	1 048	(1) (2) (3)(4)	
Lituania	17	(1) (2) (3)(4)	
Paesi Bassi	3	(1) (2) (3)(4)	
Portogallo	18	(1) (2) (3)(4)	
Spagna	876	(1) (2) (3)(4)	
Regno Unito	2 076	(1) (2) (3)(4)	
Unione	8 032	(1) (2) (3)(4)	

TAC

8 032 3. 4.

- (1) Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJE/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- (2) Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.) fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJE/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (3) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- (4) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

f) la tabella sulle possibilità di pesca per le razze nelle acque dell'Unione della zona VIId è sostituita dalla seguente:

Specie:	Razze	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIId (SRX/07D.)
	<i>Rajiformes</i>		
Belgio	87	(1) (2) (3)(4)	TAC precauzionale
Francia	729	(1) (2) (3)(4)	
Paesi Bassi	5	(1) (2) (3)(4)	
Regno Unito	145	(1) (2) (3)(4)	
Unione	966	(1) (2) (3)(4)	
TAC	966	3. 4.	
(1)	Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/07D.), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/07D.), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/07D.), razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/07D.) e razza ondulata (<i>Raja undulata</i>) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.		
(2)	Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza fiorita (<i>Leucoraja naevus</i>) (RJN/*67AKD), razza chiodata (<i>Raja clavata</i>) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (<i>Raja brachyura</i>) (RJH/*67AKD) e razza maculata (<i>Raja montagui</i>) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>).		
(3)	Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (<i>Raja microocellata</i>). Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.		
(4)	Non si applica alla razza ondulata (<i>Raja undulata</i>). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate e a condizione che non costituiscano più di 40 kg peso vivo per bordata di pesca. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti di contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:		

Specie:	Razza ondulata	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIId (RJU/07D.)
	<i>Raja undulata</i>		
Belgio	1	TAC	precauzionale
Francia	9		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	2		
Unione	12		
TAC	12		
Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 46 del presente regolamento per le zone ivi specificate.			

2. L'allegato IB del regolamento (UE) 2016/72 è così modificato:

a) la tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Merluzzo bianco	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
	<i>Gadus morhua</i>		
Germania	2 405	TAC analitico	
Grecia	298	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	2 682	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Irlanda	298		
Francia	2 207		

Portogallo	2 682
Regno Unito	9 328
Unione	19 900

TAC Non
pertinente

b) la tabella sulle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone I e IIb è sostituita dalla seguente:

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	6 593 ⁽³⁾	TAC analitico	
Spagna	13 192 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	3 122 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	2 728 ⁽³⁾		
Portogallo	2 643 ⁽³⁾		
Regno Unito	4 403 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	495 ^{(1) (3)}		
Unione	33 176 ⁽²⁾		

TAC

Non pertinente

(1)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(2)

L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

c) la tabella sulle possibilità di pesca per l'eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita dalla seguente:

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	267	TAC analitico	
Francia	160	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Regno Unito	820	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	1 247		

TAC Non
pertinente

d) la tabella sulle possibilità di pesca per altre specie (catture accessorie) nelle acque groenlandesi è sostituita dalla seguente:

Specie:	Catture accessorie (1)	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	1 126	TAC precauzionale	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	Non pertinente		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

3. Nell'allegato IF del regolamento (UE) 2016/72 la tabella sulle possibilità di pesca per il pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1 è sostituita dalla seguente:

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1(1) (ORY/F47NAM)
TAC	0 (2)	TAC precauzionale	

(1) Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(2) Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

4. Nell'allegato IJ del regolamento (UE) 2016/72 la tabella sulle possibilità di pesca per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è sostituita dalla seguente:

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	7 067,15	TAC analitico	
Paesi Bassi	7 660,06	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	4 917,5	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	8 455,29		
Unione	28 100		
TAC	Non pertinente		

5. L'allegato VIII del regolamento (UE) 2016/72 è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO VIII

**LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA
PER LE NAVI DI PAESI TERZI- OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE**

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf, VIIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	da fissare
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela (1)	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45
<p>(1) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.</p>			

"